

Comune di Brandizzo



Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in città

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 18.6.2018
Pubblicato all'Albo Informatico dal 25.6.2018 al 10.7.2018
Esecutivo dal 5.7.2018

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI.....	3
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 - Principi e finalità.....	3
Articolo 3 - Competenze del Sindaco.....	3
Articolo 4 - Diritti degli animali.....	3
TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Articolo 5 - Definizioni ed ambito di applicazione	3
Articolo 6 - Detenzione di animali	3
Articolo 7 - Divieti generali.....	4
Articolo 8 - Aggressività animale e interventi chirurgici	5
Articolo 9 - Raccolta delle deiezioni solide.....	6
Articolo 10 - Abbandono di animali.....	6
Articolo 11 - Detenzione di animali in proprietà private confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata.....	6
Articolo 12 - Animali molesti.....	6
Articolo 13 - Vendita e toelettatura di animali vivi.....	7
Articolo 14 - Mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino.....	7
Articolo 15 - Decesso di animali domestici.....	7
TITOLO III - CANI.....	8
Articolo 16 - Definizione.....	8
Articolo 17 - Anagrafe canina e registrazione tramite tatuaggio.....	8
Articolo 18 - Anagrafe canina e registrazione tramite microchip	8
Articolo 19 - Introduzione in Piemonte di cani nati fuori del territorio piemontese – cani identificati	8
Articolo 20 - Introduzione in Piemonte di cani nati fuori del territorio piemontese – cani non identificati	9
Articolo 21 - Acquisizione e cessione di un cane.....	9
Articolo 22 - Variazione della sede di detenzione.....	9
Articolo 23 - Smarrimento del cane	9
Articolo 24 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale.....	9
Articolo 25 - Decesso del cane	10
Articolo 26 - Detenzione in luoghi privati.....	10
Articolo 27 - Detenzione dei cani da guardia	10
Articolo 28 - Detenzione a catena	10
Articolo 29 - Accesso nei locali pubblici e nei locali aperti al pubblico.....	11
Articolo 30 - Accesso ai giardini, parchi e aree pubbliche.....	11
Articolo 31 - Accesso alle aree cani	11
Articolo 32 - Guinzaglio, museruola e tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.....	11
Articolo 33 - Cani a rischio elevato di aggressività.....	12
Articolo 34 - Acqua	12
TITOLO IV – GATTI	13
Articolo 35 - Anagrafe felina	13
Articolo 36 - Custodia dei gatti di proprietà.....	13
Articolo 37 - Acqua.....	13
Articolo 38 - Definizione gatti liberi e colonie feline.....	13
Articolo 39 - Status e proprietà dei gatti liberi e delle colonie feline.....	13
Articolo 40 - Accesso nelle parti condominiali comuni	13
Articolo 41 - Cantieri.....	14
Articolo 42 - Attività di gattara/o	14
Articolo 43 - Cure e sterilizzazioni delle colonie feline e dei gatti liberi.....	14
Articolo 44 - Custodia gatti randagi	14
Articolo 45 - Alimentazione delle colonie feline	15

TITOLO V - VOLATILI.....	15
Articolo 46 - Cannoncini spaventapasseri per allontanare i volatili.....	15
Articolo 47 - Nidificazione di rondini, rondoni e balestrucci.....	15
TITOLO VI - FAUNA ESOTICA	15
Articolo 48 - Normativa vigente.....	15
Articolo 49 - Autorizzazione	15
Articolo 50 - Registro carico e scarico	16
Articolo 51 - Corsi di formazione.....	16
Articolo 52 - Alienazione e decesso	16
Articolo 53 - Revoca dell'autorizzazione e sequestro preventivo degli animali	16
Articolo 54 - Divieti	17
Articolo 55 - Vigilanza	17
Articolo 56 - Sanzioni	17
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI.....	17
Articolo 57 - Sanzioni	17
Articolo 58 - Vigilanza	17
Articolo 59 - Norme transitorie	17
GLOSSARIO DEI TERMINI USATI NEL REGOLAMENTO	18

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere il benessere e la tutela degli animali, favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con la specie umana, e viene emanato nel rispetto delle disposizioni della Cost (art. 2), della Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, e con la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987

Articolo 2 - Principi e finalità

1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

2. La Civica Amministrazione promuove l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini per una giusta e sana convivenza fra specie umana e fauna urbana.

3. Il Comune di Brandizzo:

- promuove l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, nonché la corretta convivenza fra specie umana ed animale sostenendo iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici ed etologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti.
- organizza, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati, finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.
- individua nella tutela dei diritti degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.
- nella convinzione che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali. Contrasta altresì ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra la specie umana e quella animal
- in quanto soggetto pubblico deputato in via generale alla protezione degli animali sul proprio territorio, può a tal fine ricorrere a tutte le risorse disponibili, comprese le associazioni di volontariato, le guardie zoofile o soggetti a tale scopo individuati.

Articolo 3 - Competenze del Sindaco

1. Al Sindaco, in base al DPR 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Articolo 4 - Diritti degli animali

1. Il Comune di Brandizzo si adopera a diffondere e promuovere la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti, denunciando e perseguendo ogni manifestazione di maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi.

2. Le modifiche e gli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 5 - Definizioni ed ambito di applicazione

1. Ai fini del presente Regolamento, la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione e non, ed a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o di semilibertà.

2. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie di animali che si trovano nel territorio del Comune di Brandizzo.

3. Sono fatte salve le norme contenute nella legislazione speciale.

Articolo 6 - Detenzione di animali

1. In considerazione del fatto che ogni specie animale ha un suo fabbisogno specifico in materia di alimentazione, habitat, vaccinazioni, cure e pulizie, chi tiene un animale dovrà assicurare la sua buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.

2. Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute. Dovranno essere inoltre fatti visitare e curare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

3. Il privato cittadino possessore dell'animale e le associazioni animaliste che abbiano in affido gli animali devono impegnarsi a:

- impedire la proliferazione se non di fronte alla certezza di collocare idoneamente la cucciolata;
- informarsi, anche tramite l'Ufficio Tutela Animali, sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite;
- sterilizzare i felini lasciati vagare liberi sul territorio.

4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti e/o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

Articolo 7 - Divieti generali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.

2. E' vietato sopprimere o far sopprimere animali di qualsiasi genere, razza o specie ad esclusione degli animali destinati alla macellazione. Eventuali soppressioni possono essere effettuate, in modo esclusivamente eutanasico e ad opera di medici veterinari, soltanto se trattasi di animali gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.

3. E' vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni e i cuccioli di cane, ai sensi della normativa vigente, non possono essere ceduti o venduti se non identificati con l'inserimento del microchip.

4. E' vietato allevare animali da pelliccia, tranne che per uso da affezione, su tutto il territorio comunale.

5. E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare gli animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico

6. E' vietato foraggiare gli animali in luoghi pubblici o aperti al pubblico ad eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali

7. E' vietato strappare o manomettere cartelli o comunicati della Civica Amministrazione contenenti prescrizioni sugli animali, è del pari vietato affiggerne con contenuti contrastanti con le prescrizioni del presente Regolamento e della legislazione vigente in materia.

8. E' vietato catturare animali randagi e/o vaganti se non per scopi protezionistici nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.

9. E' vietata la vendita di gabbie trappola, su tutto il territorio del Comune di Brandizzo, tranne che ai medici veterinari e alle persone in possesso di una lettera rilasciata dall'Ufficio Tutela Animali o dalle Associazioni Animaliste di Volontariato Zoofilo.

10. E' vietato tenere animali in spazi angusti, in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa od eccessiva aerazione, scarsa od eccessiva insolazione, scarsa od eccessiva temperatura, eccessivo rumore nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee.

11. E' fatto assoluto divieto di tenere animali, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare, ovvero in rimesse, cantine, scantinati, trasportini (ad eccezione dei motivi di viaggio) senza possibilità di uscita. Al fine di evitare problematiche relative alla detenzione in luoghi chiusi, si consiglia l'installazione di porte basculanti di dimensioni adeguate alla dimensione dell'animale per permettergli di accedere/uscire all'interno dell'abitazione ogni volta che lo desidera.

12. E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie. E' parimenti vietato isolarli o segregarli in contenitori o scatole.

13. E' vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo.

14. I recinti dovranno avere misure idonee atte a garantire la buona salute degli animali ed essere mantenuti puliti asportando le deiezioni quotidianamente.

15. E' vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie o fatte salve specifiche necessità di cura e tutela degli animali in maniera difforme alle singole esigenze di ogni specie, anche in caso di custodia temporanea, ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie.

16. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, oltre a contestare le violazioni accertate, diffidano formalmente il proprietario o detentore a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete

pubblica e privata, ove la diffida non venga rispettata l'animale verrà posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario.

17. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

18. Sono vietati, su tutto il territorio del Comune di Brandizzo la vendita e l'uso dei collari a punte rivolte verso l'interno, dei collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani al fine di procurare paura e sofferenza; gli stessi possono provocare reazioni di aggressività da parte degli animali. L'impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento e chiunque li utilizzi è perseguibile ai sensi della Legge 20 luglio 2004, n. 189.

19. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.

20. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.

21. E' vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre ecc., la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque di regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo. E' parimenti vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario.

22. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

23. E' vietato su tutto il territorio comunale colorare artificialmente gli animali; è altresì vietato detenere, esporre e vendere animali colorati artificialmente.

24. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:

- conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;
- procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio dove detti animali, ad esclusione dei molluschi lamellibranchi, dovranno essere mantenuti in vasche con le caratteristiche descritte al precedente punto fino alla consegna al consumatore finale;
- tenere permanentemente le chele legate ai crostacei.

25. Negli allevamenti di pollame è obbligatorio:

- custodire gli animali all'interno di recinti e pollai ubicati a distanza minima di 10 metri dal confine con le altrui proprietà;
- attenersi alla normativa igienico-sanitaria vigente;
- effettuare una pulizia quotidiana dei locali rimuovendo la pollina;
- effettuare una pulizia periodica dei locali di stabulazione degli animali;
- attenersi alla normativa edilizia vigente per la costruzione di recinzioni e di locali di stabulazione.

Articolo 8 - Aggressività animale e interventi chirurgici

1. In base all'Ordinanza contingibile ed urgente del Ministero della Salute "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" del 6 agosto 2013, modificata dall'Ordinanza 3 agosto 2015, e prorogata con Ordinanza 20 luglio 2017, sono vietate le seguenti attività:

a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani o di altri animali;

b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra diverse razze con lo scopo di svilupparne l'aggressività;

c) la sottoposizione di animali a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;

d) effettuare interventi chirurgici descritti dall'articolo 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, redatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 novembre 2010, n. 201.

e) la vendita, l'esposizione ai fini di vendita e la commercializzazione di animali sottoposti ad interventi chirurgici non conformi all'articolo 10 della Convenzione Europea sopracitata.

Le violazioni al comma 1 lettera c) e d) sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del c.p., punito con la multa da € 5.000 ad € 30.000 e con la reclusione da tre a diciotto mesi; se dai fatti ne deriva la morte dell'animale la pena è aumentata della metà.

2. Gli interventi chirurgici, previsti e vietati dalla Convenzione Europea, destinati a modificare l'aspetto di un animale o finalizzati ad altri scopi non curativi sono:

- taglio della coda;
- taglio delle orecchie;
- recisione delle corde vocali;
- asportazione delle unghie e dei denti.

3. A tali divieti sono previste eccezioni se un veterinario considera l'intervento necessario sia per ragioni di medicina veterinaria sia nell'interesse dell'animale stesso; gli interventi nel corso dei quali l'animale proverà o sarà suscettibile di provare forti dolori, dovranno essere effettuati solamente in anestesia ed effettuati da un medico veterinario.

Gli interventi chirurgici effettuati in conformità dell'articolo 10 della citata Convenzione Europea saranno certificati da un medico veterinario; tale certificato seguirà l'animale e dovrà essere presentato ad ogni richiesta delle Autorità competenti.

Articolo 9 - Raccolta delle deiezioni solide

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e il decoro del luoghi.

2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o privata ad uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale.

3. I proprietari e/o detentori di animali che si trovano su area pubblica o privata ad uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per un'igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.

4. Tale obbligo non si applica ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

Articolo 10 - Abbandono di animali

1. In qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico è severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica.

2. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.

3. E' vietato lasciar vagare, entro l'abitato, qualsiasi specie di animale; è altresì vietato tenere nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggiali, gli animali di cui sopra con o senza gabbione.

4. E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta o inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.

5. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.

Articolo 11 - Detenzione di animali in proprietà private confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata

1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

2. E' vietato tenere all'interno dei cortili delle abitazioni animali da cortile di qualsiasi specie senza rispettare le norme igieniche e sanitarie vigenti nonché tenere i medesimi all'interno di recinti ubicati a meno di 5 metri dal confine con le altrui proprietà e di 15 metri dalle abitazioni circostanti.

Articolo 12 - Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.

2. I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato, danni alle cose o persone. Il disturbo si crea suscitando o non impedendo strepiti di animali. L'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844 Codice Civile.

In casi più gravi ove il rumore superi la normale tollerabilità ed abbia, anche in relazione dell'intensità, l'attitudine a propagarsi ed a disturbare un numero indeterminato di persone si potrà configurare il reato di

“Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” ai sensi dell’art. 659 c.p. punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a € 309.

3. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, oltre a contestare le violazioni accertate al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l’animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata. Ove la diffida non venga rispettata l’animale potrà essere posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario.

Articolo 13 - Vendita e toelettatura di animali vivi

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di vendita di animali vivi e toelettatura è soggetto alla disciplina vigente, fatto salvo ogni altro adempimento amministrativo ed il rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento di Polizia Urbana, delle normative nazionali e regionali, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene ed edilizia.

2. Tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico degli animali in entrata ed in uscita su conforme modello predisposto e vidimato dal Servizio Veterinario dell'A.S.L., ai sensi della vigente normativa, che fornirà altresì indicazioni per la corretta gestione dello stesso. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti. I dati personali dell'acquirente saranno tutelati dal Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003.

3. Ogni animale detenuto a scopo di commercio, per il quale è previsto il carico e scarico individuale, compresi quelli appartenenti alla fauna esotica, dovrà essere accompagnato da certificazione veterinaria attestante la buona salute dell'esemplare. Tale certificato avrà validità pari a 10 giorni con decorrenza dal giorno della vendita e dovrà accompagnare l'animale al momento della vendita mentre una copia dovrà essere conservata per due anni dal venditore ed esibita alle autorità competenti.

4. E' vietata l'esposizione al pubblico in vetrina di animali detenuti a scopo di commercio. All'interno dei negozi occorre predisporre spazi espositivi che garantiscano comunque le condizioni di comunicazione con l'ambiente esterno (la visione di persone, bambini, altri animali, ecc.), al fine di una corretta fase di socializzazione. E' parimenti vietata l'esposizione di animali all'esterno dei negozi sulla pubblica via.

5. E' vietato vendere animali ai minori di anni 18.

Articolo 14 - Mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino

1. Sul territorio comunale è vietato l'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni, compreso l'attendamento di strutture circensi e simili che comportino l'impiego di animali vivi.

Articolo 15 - Decesso di animali domestici

1. In caso di decesso del proprio cane è obbligatoria la comunicazione all’ASL-TO4 entro 15 giorni dal decesso per la cancellazione dall’anagrafe canina; la mancata comunicazione è sanzionata con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 38 a € 232.

2. Gli animali randagi quali cani, gatti e volatili, trovati deceduti sul territorio comunale, sono raccolti dal Comune di Brandizzo o da ditte specializzate; le segnalazioni devono essere rivolte al Comando di Polizia Municipale di Brandizzo che attiverà il servizio.

3. Chi volesse far recuperare le spoglie del proprio animale per la cremazione può rivolgersi all’ASL-TO4 per richiedere l’elenco delle ditte specializzate.

4. I proprietari di animali d’affezione, ad esclusione degli equidi, potranno interrare i propri animali in un terreno di loro proprietà oppure seppellirli in specifici cimiteri appositamente autorizzati dalle autorità sanitarie competenti per territorio.

Di seguito viene riportato l’elenco dei cimiteri per animali in Piemonte autorizzati con L.R. 39/2000.

ASL	DENOMINAZIONE CIMITERO	PROV.	COMUNE	INDIRIZZO	TELEFONO
19	IL GIARDINO DEGLI ANIMALI	AT	ROCCA D'ARAZZO	Via Valmonaca snc Loc. Cercare	347.7423578 339.3727196
17	CASTELLO	CN	CASTELLAR	Val Bronda	0175.761141
18	DOTT. FAIEK	CN	SOMMARIVA PERNO	Loc. Gerbido	0172.46777
CN1	CIMITERO PER ANIMALI DI FRASSINO	CN	FRASSINO	Borgata Bonino 15	334.7535640
8	IL PARCO DEGLI ANIMALI	TO	PIOBESI	Corso Italia snc	011.9624416 011.9699487

TITOLO III - CANI

Articolo 16 - Definizione

1. Al cane, , oltre alle normali e dovute necessità fisiologiche (quali acqua, cibo, affetto, spazio ed altro) vengono riconosciute precise necessità che attengono nello specifico all'attività fisica quotidiana ed al suo benessere fisico e mentale.

Articolo 17 - Anagrafe canina e registrazione tramite tatuaggio

1. In applicazione della L.R. 18/2004, in vigore dal 05.11.2004, i cuccioli nati dopo tale data non possono essere identificati e registrati tramite tatuaggio ma solamente tramite l'applicazione del microchip; i cani nati fino al 04.11.2004 già registrati con tatuaggio non sono obbligati all'applicazione del microchip.

2. Nel caso in cui il tatuaggio di un cane sia diventato illeggibile, il proprietario ha l'obbligo di provvedere ad una nuova identificazione tramite microchip; il servizio veterinario dell'ASL effettua questo servizio, ma è sempre possibile rivolgersi al proprio veterinario di fiducia.

3. I proprietari di cani nati fino al 04.11.2004, non registrati e non identificati tramite tatuaggio, avevano tempo fino al 04.12.2004 per provvedere alla registrazione in banca dati regionale ed alla identificazione con il microchip; trascorso tale termine i contravventori saranno sanzionati con una sanzione amministrativa da € 38,00 a € 232, 00 secondo quanto previsto all'art. 12, comma 1, L.R. 18/2004.

Articolo 18 - Anagrafe canina e registrazione tramite microchip

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani devono procedere alla loro iscrizione all'anagrafe canina.

In applicazione della L.R. 18/2004, in vigore dal 05.11.2004, i cuccioli nati dopo tale data devono essere identificati tramite l'applicazione del microchip entro 60 giorni dalla nascita e comunque prima della loro cessione; ne consegue che è vietato cedere, vendere, detenere, acquistare cani non registrati e non identificati.

2. Per garantire all'utenza un adeguato servizio di identificazione sul territorio regionale è previsto che il cittadino si possa rivolgere ai medici veterinari liberi professionisti autorizzati a livello regionale (prestazione soggetta al pagamento di parcella) o al Servizio Veterinario dell'ASL di residenza (prestazione soggetta a tariffa per il rimborso dei costi del materiale utilizzato).

I cittadini per avere tutte le informazioni sulle sedi, nonché sui giorni e sugli orari nei quali si effettueranno gli interventi di identificazione dovranno rivolgersi al Servizio Veterinario dell'ASL di residenza.

Il servizio ASL è garantito con periodicità minima di trenta giorni; le prestazioni di urgenza prevedono il pagamento di una tariffa aggiuntiva.

3. Il medico veterinario, oltre ad applicare il microchip, contestualmente registra ufficialmente i dati relativi al proprietario ed al cane; al proprietario verrà rilasciata copia della scheda di identificazione (art. 4 della L.R. 18/2004). Il proprietario deve presentare un documento di riconoscimento in corso di validità ed il codice fiscale, indispensabili per la registrazione nella banca dati informatizzata regionale.

Le copie della scheda di identificazione, completa di tutti i dati e della fustella riportante il codice del microchip, sono destinate:

- la prima all'ASL di residenza del proprietario del cane per la registrazione dei dati nella banca dati regionale; in caso di proprietari residenti fuori regione, ma domiciliati in Piemonte, che detengono stabilmente il cane in ambito regionale, la copia del certificato andrà consegnata all'ASL competente nella località di detenzione del cane;
- la seconda al proprietario del cane, come documentazione dell'avvenuta registrazione ed identificazione di esso;
- la terza agli atti del veterinario identificatore.

Articolo 19 - Introduzione in Piemonte di cani nati fuori del territorio piemontese – cani identificati

1. I cani nati all'estero o in Regioni diverse dal Piemonte possono essere già stati identificati con microchip o con tatuaggio a seconda della normativa della Regione di provenienza o a seconda degli accordi normativi relativi agli scambi internazionali.

2. In questi casi il proprietario, entro 15 giorni dall'inizio della detenzione, deve provvedere a segnalare l'acquisizione del cane al Servizio Veterinario dell'ASL di residenza, allegando copia del certificato originale di identificazione in modo da poter inserire il numero del cane nella banca dati regionale con i dati del nuovo proprietario.

3. Ove non si disponga del certificato, l'identificazione con il microchip deve essere attestata dal Servizio Veterinario dell'ASL o da un medico veterinario libero professionista autorizzato.

Articolo 20 - Introduzione in Piemonte di cani nati fuori del territorio piemontese – cani non identificati

1. Il commerciante o il privato che acquisisce cani non identificati, perchè provenienti dall'estero o da regioni italiane in cui non vige quest'obbligo, deve provvedere a far identificare e registrare ciascun animale non oltre i 15 giorni dalla data di inizio detenzione, presso il Servizio Veterinario dell'ASL di residenza o presso un medico veterinario autorizzato.

Articolo 21 - Acquisizione e cessione di un cane

1. I cani nati in Piemonte dopo il 05.11.2004 devono essere ceduti già registrati ed identificati; la regola vale anche per i cani iscritti al libro genealogico, la cui registrazione è da effettuarsi sia all'anagrafe canina sia al registro ENCI.

Secondo il D.M. n. 20894 del 18.04.2000, "Norme tecniche Libro Genealogico del cane di razza", è previsto che l'allevatore od il proprietario provveda ad identificare i cuccioli prima che vengano allontanati dall'allevamento.

2. La cessione a qualsiasi titolo (vendita, commercio, a titolo gratuito) comporta per il cedente l'obbligo di darne segnalazione al Servizio veterinario dell'ASL di residenza entro 15 giorni dalla cessione, indicando i dati completi del nuovo proprietario che firmerà il modello per attestare la correttezza dei propri dati e l'effettiva acquisizione dell'animale.

3. Chi acquista, vende o detiene a scopo di commercio cani non registrati all'anagrafe canina e non correttamente identificati, secondo quanto previsto dalla L.R. 18/2004, è punito con la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 464,00.

4. Si precisa che l'anagrafe canina registra ufficialmente la proprietà dell'animale; pertanto in caso di cessione non segnalata e non registrata tutti gli obblighi e gli oneri relativi al cane restano in carico al proprietario di origine.

5. Il privato che intende acquisire o detenere un cane deve verificare che l'animale sia stato preliminarmente registrato ed identificato richiedendo copia della relativa attestazione; in caso di inottemperanza è prevista la sanzione amministrativa da € 38,00 a € 232,00.

Articolo 22 - Variazione della sede di detenzione

1. In caso di variazione definitiva della sede di abituale detenzione il proprietario o il detentore deve darne comunicazione, entro 15 giorni, al Servizio Veterinario dell'ASL di residenza.

Articolo 23 - Smarrimento del cane

1. In caso di smarrimento il proprietario o il detentore, entro 3 giorni, deve darne comunicazione alla Polizia Municipale di Brandizzo.

Articolo 24 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

1. I cani vaganti sono catturati per conto della Civica Amministrazione dal Canile in convenzione con il Comune di Brandizzo e sono restituiti al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura. I cani vaganti ritrovati, catturati o ricoverati presso il canile non possono essere soppressi o essere destinati alla sperimentazione.

2. Il cittadino che trova un cane vagante o randagio deve trattenerlo o rinchiuderlo in un luogo recintato e successivamente darne immediata comunicazione alla Polizia Municipale di Brandizzo o al canile in convenzione con il Comune di Brandizzo. Nel caso in cui sia impossibile contattare la Polizia Municipale sarà possibile rivolgersi anche ai Carabinieri, alla Polizia stradale, all'ex Corpo Forestale dello Stato (ora Carabinieri) od al Veterinario ufficiale dell'ASL, i quali potranno provvedere ad attivare il servizio di accalappiamento.

3. Si precisa che, a tutela della salute e dell'incolumità pubblica, il cane trovato vagante deve obbligatoriamente essere condotto al canile pubblico di zona per il periodo obbligatorio di osservazione sanitaria prima di poter essere adottato; pertanto è vietata la cattura, allo scopo di impadronirsene, di cani vaganti o randagi da parte di privati cittadini.

4. I cani di accertata proprietà (tatuati o o dotati di microchip) che non vengono riscattati dal proprietario entro i 15 giorni a far data dal ricevimento della notifica, saranno considerati liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati in affidamento. Contestualmente, il Comune di Brandizzo segnalerà agli Enti competenti l'abbandono dell'animale per i provvedimenti di competenza.

5. I cani non tatuati o dotati di microchip , previo espletamento dei controlli sanitari, saranno dati in affidamento a chi ne fa richiesta. L'affidamento è considerato provvisorio per 60 giorni, durante i quali il cane rimane di proprietà del Comune che potrà effettuare controlli sul benessere dell'animale. Decorso tale termine, l'affidatario provvederà a formalizzare l'adozione definitiva presso il Canile Municipale. In mancanza della formalizzazione provvederà d'ufficio la Civica Amministrazione.

6. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamento di animali. Per assicurare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali il Comune può attivare controlli anche preventivi con particolare riferimento ai cani di razza molossoide o loro incroci, per i quali sono previsti ulteriori accertamenti.

7. La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali per il ricovero temporaneo presso le loro strutture dei cani custoditi nel Canile Municipale, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali dei Canili Municipali, per eventuali controlli sul benessere animale ospiti presso strutture esterne ai canili, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.

Articolo 25 - Decesso del cane

1. In caso di decesso del cane il proprietario o il detentore deve darne comunicazione, entro 15 giorni dall'evento, al Servizio Veterinario dell'ASL di residenza.

Articolo 26 - Detenzione in luoghi privati

1. La detenzione di cani in luoghi privati è consentita nelle abitazioni e nelle aree private opportunamente delimitate da recinzione. Qualora il cane sia detenuto in uno spazio delimitato, esclusi i canili, questo deve avere una dimensione minima pari a 15 mq per ogni animale di età superiore ai 180 giorni.

2. Ad ogni cane che stazioni in un giardino o altro luogo aperto deve essere garantita una cuccia di dimensioni adeguate alla taglia dell'animale ed una superficie coperta e pavimentata (ad es. un sottoscala, una veranda, una terrazza) che permetta all'animale di proteggersi dalle intemperie.

3. Se il luogo di ricovero non dispone della superficie suddetta, la cuccia dovrà essere posizionata sotto una struttura idonea e comunque la cuccia in nessun caso potrà appoggiare direttamente sulla terra.

Tale struttura potrà essere in legno, ferro o alluminio e dovrà essere aperta su almeno 3 lati (non sono da considerarsi come lato chiuso i muri perimetrali o quelli di recinzione) e dotata di copertura costituita da tegole o materiali similari; i coppi sono da considerarsi vietati. L'altezza di tale struttura non potrà essere superiore a 1,50 mt misurata dal piano di pavimento all'estradosso della copertura.

L'area coperta non potrà superare i 10 mq e dovrà essere pavimentata con materiali idonei (ad es. autobloccanti e simili purchè non venga fatto uso di cls);

La struttura creata rispettando quanto sopra citato non deve rispettare nessuna distanza minima dal confine e non è soggetta a SCIA o ad altro titolo abilitativo fatte salve le disposizioni del DLgs 42/04 s.m.i. (tutela beni culturali e fasce antistanti fiumi e aree di Pec).

Qualora il detentore volesse dimensioni maggiori a quelle sopra riportate, utilizzare altri tipi di materiale e qualora il terreno sia in aree soggette a vincolo ambientale, sarà obbligatoria la richiesta di un titolo abilitativo secondo la normativa vigente.

Articolo 27 - Detenzione dei cani da guardia

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o nelle proprietà private da sorvegliare, purchè non accessibili al pubblico.

2. Nei predetti luoghi è fatto obbligo al proprietario o detentore di segnalarne la presenza con cartelli di avvertimento ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.

3. Qualora gli animali siano tenuti a catena dovranno comunque essere custoditi secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dal presente regolamento.

4. I cani custoditi all'interno di proprietà private devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.

5. Le cancellate e le recinzioni, che delimitano l'area in cui è presente uno o più cani, dovranno essere tali da impedire all'animale di scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

Articolo 28 - Detenzione a catena

1. E' vietato detenere cani legati o a catena se non in casi di effettiva e particolare necessità e secondo quanto stabilito dal successivo comma 2.

2. Se indispensabile l'uso della catena deve comunque essere assicurato all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo. La catena, munita di due moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata con un gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad altezza di almeno due metri da terra e la cui lunghezza sia di almeno cinque metri. La lunghezza della catena non dovrà essere inferiore a cinque metri o maggiore in relazione allo spazio disponibile e tenuto conto del benessere animale. E' comunque vietato l'uso del collare a strozzo.

3. Ai cani detenuti a catena deve essere assicurata la possibilità di movimento libero per almeno 3 ore al giorno.

Articolo 29 - Accesso nei locali pubblici e nei locali aperti al pubblico

1. All'interno dei pubblici uffici e dei locali aperti al pubblico i cani, accompagnati dal padrone o dal detentore, hanno libero accesso salvo documentate motivazioni igienico-sanitarie comunicate dal responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto, in modo visibile, all'ingresso e previa comunicazione scritta all'Ufficio Tutela Animali.
2. 3. Non è consentito vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.
4. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici i cani non hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.
5. Gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio ed avere al seguito una museruola rigida o morbida, ad eccezione per i cani dichiarati aggressivi che devono indossare sempre la museruola;
6. I proprietari o detentori devono comunque avere cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

Articolo 30 - Accesso ai giardini, parchi e aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o dal detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate ad eccezione delle aree ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia e nelle aree ove vige apposito divieto d'accesso.
2. In tali luoghi è consentito l'accesso ai cani guida in accompagnamento di persone non vedenti o in accompagnamento di persone diversamente abili purchè siano tenuti al guinzaglio.

Articolo 31 - Accesso alle aree cani

1. Nell'ambito dei giardini, parchi ed altre aree verdi o di uso pubblico possono essere individuati appositi spazi espressamente riservati alla sgambatura dei cani.
2. Tali spazi vengono individuati da apposita cartellonistica nonché dotati di opportune attrezzature. In tali spazi è consentito ai conduttori dei cani far correre e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali o arrechino danni a cose. I proprietari o detentori risponderanno dei danni eventualmente provocati dai propri cani al patrimonio pubblico.
3. Anche in tali aree è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli stessi.
4. Esclusivamente nel caso in cui ci siano all'esterno dell'area cani non compatibili caratterialmente con i cani già presenti, è consentita la permanenza per un massimo di 15 minuti dell'animale già presente all'interno dello spazio per garantire una rotazione e garantire un accesso a tutti gli interessati.

Articolo 32 - Guinzaglio, museruola e tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani

1. L'Ordinanza contingibile ed urgente del Ministero della Salute "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" del 6 agosto 2013, disciplina le responsabilità dei proprietari, dei detentori e le regole da seguire per la detenzione dei cani classificati come aggressivi. Tali regole si applicano a tutte le razze canine annullando così l'elenco delle razze pericolose previste nella precedente ordinanza del 2006.
2. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume le stesse responsabilità per il relativo periodo di detenzione.
3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
 - a) utilizzare sempre il guinzaglio di misura non superiore a 1,50 m durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane, nei luoghi pubblici e nei luoghi privati aperti o ad uso pubblico;
 - b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane su richiesta della Polizia Municipale di Brandizzo o di altre forze di Polizia in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali;
 - c) per i cani inseriti negli appositi registri dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressività, detenuti presso i servizi veterinari, durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane, nei luoghi pubblici e nei luoghi privati aperti o ad uso pubblico, oltre all'obbligo di utilizzare il guinzaglio è fatto obbligo di utilizzare la museruola;
 - d) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
 - e) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonchè sulla normativa in vigore;
 - f) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

Le disposizioni dei sopracitati punti “a” e “b” del comma 3 non si applicano ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco, ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili, ai cani a conduzione e a guardia delle greggi e ai cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l’attività venatoria.

4. I guinzagli estensibili oltre la misura di 1,50 m possono essere utilizzati nei parchi pubblici mentre nei luoghi descritti al comma 3 lettera a) tali guinzagli dovranno essere bloccati alla misura di 1,50 cm.

5. All’interno delle apposite “aree cani”, individuate dal Comune di Brandizzo, l’obbligo dell’uso di guinzaglio e museruola non sussiste.

Articolo 33 - Cani a rischio elevato di aggressività

1. Si definisce cane con aggressività non controllata quell'animale che, non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.

2. A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio, nell'interesse della salute e dell'incolumità pubblica, il veterinario segnala ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale.

3. A seguito della predetta segnalazione i servizi veterinari attivano un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario.

In caso di rilevazione di rischio elevato i servizi veterinari stabiliscono le misure di prevenzione, la necessità di una valutazione comportamentale ed un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.

4. I cani considerati aggressivi verranno registrati in un “Registro dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressività” detenuto e aggiornato presso i servizi veterinari di zona.

5. Ai sensi dell’Ordinanza contingibile ed urgente del Ministero della Salute “Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani” del 6 agosto 2013, sono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani considerati aggressivi con rilascio di un attestato di partecipazione denominato patentino.

6. I Comuni, su indicazione dei servizi veterinari, decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi.

I percorsi formativi possono essere organizzati dai Comuni congiuntamente ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali mentre le spese sono a carico del proprietario del cane.

I percorsi formativi su base volontaria possono essere promossi e organizzati autonomamente anche da medici veterinari liberi professionisti nel rispetto dei criteri sopra indicati, informando il Comune, il Servizio Veterinario dell'Azienda sanitaria locale e l'Ordine professionale.

7. I proprietari di cani inseriti nel “Registro dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressività”, hanno i seguenti obblighi:

- applicare sempre al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi pubblici o privati aperti o ad uso pubblico, sia il guinzaglio che la museruola;
- stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.

8. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani inseriti nel “Registro dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressività” per le seguenti persone:

- ai delinquenti abituali o per tendenza;
- a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
- a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
- a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale, per quelli previsti dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n.189, e dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201;
- ai minori di 18 anni, agli interdetti e agli inabili per infermità di mente.

9. Il proprietario o il detentore di un cane inserito nel registro che non è in grado di mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti deve interessare i Servizi Veterinari competenti nel territorio, al fine di ricercare con l’Amministrazione Comunale idonee soluzioni di gestione dell'animale stesso ivi compresa la valutazione ai sensi dell'art. 2, comma 6 legge 14 agosto 1991, n. 281.

10. Le norme contenute nell'ordinanza del 2013 non si applicano ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco.

Articolo 34 - Acqua

1. L’acqua è il nutriente più importante e necessario per sostenere la vita di ogni essere vivente.

2. E' fatto obbligo fornire quotidianamente e lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita in recipienti puliti e sanificati periodicamente.

TITOLO IV – GATTI

Articolo 35 - Anagrafe felina

1. L'Anagrafe Nazionale Felina è una banca dati informatizzata che registra i dati identificativi dei gatti dotati del dispositivo di identificazione elettronico (microchip).

2. Tutti i proprietari o detentori possono rivolgersi ad un medico veterinario che aderisce all'Anagrafe per l'identificazione e la contestuale registrazione online dell'animale; il servizio è attivato su base volontaria e ha la finalità di favorire il controllo della demografia felina, contrastare l'abbandono e agevolare il ricongiungimento del gatto con il suo proprietario in caso di smarrimento.

Articolo 36 - Custodia dei gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati liberi di uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio comunale, è consigliabile provvedere alla sterilizzazione degli stessi.

Articolo 37 - Acqua

1. E' fatto obbligo fornire al proprio gatto acqua fresca e pulita quotidianamente in recipienti puliti e sanificati periodicamente.

Articolo 38 - Definizione gatti liberi e colonie feline

1. La "colonia felina" è un gruppo di gatti (minimo due) che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso habitat.

2. L'habitat di una colonia felina è il territorio urbano edificato e non, , pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente la colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia accudita o meno da privati cittadini.

Articolo 39 - Status e proprietà dei gatti liberi e delle colonie feline

1. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale sono patrimonio indisponibile dello Stato, del Comune, delle associazioni di volontariato, dei gattari/gattare e del personale, appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale, che collaborano alla loro tutela.

2. I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale sono tutelati dal Comune. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione il Comune di Brandizzo procederà a sporgere denuncia ai sensi delle norme vigenti. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto da un medico veterinario nei soli casi in cui l'animale sia gravemente malato o incurabile.

3. Le colonie feline ed i gatti liberi non possono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono, fatto salvo quanto previsto dalla Legge Regionale 26 luglio 1993 n. 34 e relativo regolamento di attuazione (motivi di carattere igienico-sanitario oppure in caso di epidemie che mettano a repentaglio la salute dell'uomo e degli animali stessi).

4. Qualora si riscontrasse una situazione lesiva del benessere della colonia o di singoli gatti, il Responsabile, sentito il parere del Servizio Veterinario, può, con un atto amministrativo motivato, predisporre lo spostamento della colonia.

5. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, ecc.). Deve essere comunque sempre consentita la presenza di contenitori per l'acqua.

6. E' vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.

7. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte, dalla Civica Amministrazione o dagli affidatari degli animali, cucce per il riparo degli animali nonché apposti cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.

Articolo 40 - Accesso nelle parti condominiali comuni

1. La permanenza dei gatti liberi nelle aree private condominiali, cortili, garage, giardini, aree ospedaliere è da considerarsi legittima, ai sensi delle disposizioni della Legge n. 220/2012. Il numero deve sempre essere tenuto sotto controllo mediante sterilizzazione. e deve essere garantito il rifornimento di nutrimento nel rispetto delle norme in materia di igiene pubblica.

2. Le delibere condominiali che vogliono far allontanare o sopprimere i gatti per pregiudizio, cioè motivi che non siano correlati ad una malattia grave e incurabile degli stessi felini oppure a comprovate situazioni di rischio per la salute e l'igiene pubblica, sono illegittime perchè in contrasto sia con la L. 281/91 e sia con le leggi regionali vigenti.

3. Nel caso in cui i gatti iniziassero a costituire un danno per i beni condominiali, o dei singoli condomini, l'assemblea può deliberare opportuni provvedimenti (ad esempio rete che circoscriva la zona condominiale) che in ogni caso rispettino il "sentimento di amore per gli animali" (Cass. Pen. 12.05.2006, n. 34095).

4. Se il motivo della richiesta di allontanamento fosse la sicurezza della salute pubblica, la delibera è legittima purché preceduta da accertamenti da parte del Servizio veterinario ASL che comprovino l'incompatibilità della permanenza dei gatti in condominio con le esigenze di salute e igiene pubblica (L. 281/91 art. 2 comma 9).

Articolo 41 - Cantieri

1. I soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi riguardino zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline debbono prevedere, a proprie cura e spese prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. A tal fine l'Amministrazione Comunale collabora per l'individuazione dei siti in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.

2. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alla colonia interessata dagli interventi; dovrà altresì essere consentita alle/ai gattare/i, od in alternativa a persona incaricata dalla Civica Amministrazione, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare gli animali.

3. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul loro territorio di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

Articolo 42 - Attività di gattara/o

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 lettera a) della Legge Regionale 34/1993, il Comune di Brandizzo, al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente sul territorio comunale, riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattare e gattari, si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei felini.

Il Comune riconosce altresì l'attività benemerita del cittadino che, anche in maniera episodica, provvede alla cura ed al sostentamento delle colonie feline.

2. Alla/al gattara/o deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.

3. L'accesso ad aree private sarà disciplinato con un accordo fra le parti e qualora necessario con l'ausilio della Polizia Municipale che provvederà a concorrere alla regolamentazione della attività della/del gattara/o (orari, siti di alimentazione, ecc.).

4. Nessuna norma di legge, né statale né regionale, proibisce di alimentare gatti randagi nel loro habitat, pubblici o privato che sia.

Articolo 43 - Cure e sterilizzazioni delle colonie feline e dei gatti liberi

1. Il Comune di Brandizzo provvede in base alla normativa vigente, tramite l'Azienda Sanitaria Locale ed in collaborazione con l'Ente Nazionale Protezione Animali, alla cura e alla sterilizzazione dei gatti liberi. Successivamente alla sterilizzazione i gatti liberi saranno rimessi nella colonia di appartenenza oppure affidati a cittadini che ne facciano richiesta.

2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall'Azienda Sanitaria Locale che dall'Ente Nazionale Protezione Animali, in collaborazione con il Comune.

3. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

Articolo 44 - Custodia gatti randagi

1. La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali: per il ricovero temporaneo dei gatti presso le loro strutture, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati, per eventuali controlli sul benessere dei gatti ospitati presso strutture esterne ai gattili municipali.

2. Il Comune di Brandizzo predispone, ove necessario, idonei ripari nei parchi, nei giardini e in altri spazi pubblici ove siano presenti colonie feline.

Articolo 45 - Alimentazione delle colonie feline

1. Le/i gattare/i potranno, previa autorizzazione della Civica Amministrazione, rivolgersi alla mense per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti. Altre forme di approvvigionamento alimentare potranno essere istituite a tale scopo.

2. Le/i gattare/i sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico e privato relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia necessaria dopo ogni pasto. E' sempre obbligatoria la presenza costante di contenitori per l'acqua.

TITOLO V - VOLATILI

Articolo 46 - Cannoncini spaventapasseri per allontanare i volatili

1. E' sempre vietato l'impiego ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri" per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati;

2. E' vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21.00 alle ore 07.00 del giorno successivo; nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti.

Articolo 47 - Nidificazione di rondini, rondoni e balestrucci

1. E' vietata a chiunque la distruzione dei nidi di rondini, rondoni e balestrucci.

2. In caso di opere di potatura ed abbattimento degli alberi nonché di restauri o ristrutturazioni che prevedano interventi che comportino la distruzione dei nidi nel periodo di nidificazione, ovvero tra il 15 febbraio ed il 15 settembre, è prevista la compensazione obbligatoria con nidi artificiali.

TITOLO VI - FAUNA ESOTICA

Articolo 48 - Normativa vigente

1. Ferme restando le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale delle specie in via di estinzione, la detenzione l'allevamento ed il commercio di animali esotici nella Regione Piemonte è disciplinato dalla Legge Regionale 18 febbraio 2010 n. 6 integrata dalle disposizioni attuative del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 novembre 2012, n. 11/R.

2. La L.R. 6/2010 riguarda esclusivamente le specie esotiche (meglio definite dal D.P.G.R. 11/R) e non quelle appartenenti alla fauna selvatica che invece sono normate dalla Legge 157/92.

Articolo 49 - Autorizzazione

1. Per la detenzione e l'allevamento non a fini commerciali i soggetti interessati devono presentare domanda al Servizio veterinario dell'ASL-TO4 competente per territorio che la inoltrerà al Comune di Brandizzo per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Sindaco.

La domanda di autorizzazione andrà corredata di:

- planimetria della sede;
- descrizione delle strutture di detenzione;
- attestato di idoneità conseguito al termine dei corsi di formazione di cui all'articolo 9 della L.R. 6/2010.

La domanda di autorizzazione alla detenzione è presentata dall'avente titolo entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.

I contravventori alla normativa sulla detenzione sono passibili della sanzione amministrativa da € 250 a € 1.500.

I contravventori alla normativa sull'allevamento non a fini commerciali sono passibili della sanzione amministrativa da € 500 a € 3.000.

2. Per la detenzione e l'allevamento a fini di commercio i soggetti titolari devono presentare domanda di autorizzazione allo Sportello unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Brandizzo che la inoltrerà, corredata della documentazione prevista, alla Commissione Regionale di cui all'articolo 14 della L.R. 6/2010 per il rilascio del preventivo nulla-osta. Il parere della Commissione Regionale verrà inoltrato al SUAP che rilascerà l'autorizzazione e la trasmetterà all'ASL di competenza per l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

La domanda di autorizzazione andrà corredata di:

- planimetria della sede;
- descrizione delle strutture di detenzione;
- attestato di idoneità conseguito al termine dei corsi di formazione di cui all'articolo 9 della L.R.6/2010.

I contravventori alla normativa sull'allevamento a fini commerciali sono passibili della sanzione amministrativa da € 500 a € 3.000.

3. L'autorizzazione è valida esclusivamente per il commercio o l'allevamento delle specie animali indicate nella domanda.

4. La variazione delle condizioni di detenzione e mantenimento degli animali esotici, che possono incidere sulle loro esigenze comportamentali ed etologiche, vanno comunicate all'ASL-TO4 competente per territorio.

5. La Commissione regionale provvede alla tenuta di apposito registro regionale dei commercianti e degli allevatori di animali esotici autorizzati.

Articolo 50 - Registro carico e scarico

1. I proprietari di allevamenti e di esercizi commerciali di animali esotici sono obbligati alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico così come previsto dall'articolo 8 della L.R. 6/2010.

2. Il registro di carico e scarico, creato ai fini CITES, deve essere vidimato dal Servizio veterinario dell'ASL-TO4 e serve per annotare, entro 24 ore, le transazioni commerciali e le variazioni numeriche. Il registro è composto da fogli o pagine progressivamente numerate.

3. La corretta tenuta del registro viene verificata dal Servizio veterinario dell'ASL-TO4 con cadenza almeno trimestrale.

4. Le registrazioni possono effettuarsi anche con sistemi informatici a condizione che vengano utilizzati sistemi di registrazione a modulo continuo vidimati dal competente Servizio veterinario. Resta fermo l'obbligo di stampa e aggiornamento entro le ventiquattro ore.

5. I contravventori alle sopracitate disposizioni sono passibili della sanzione amministrativa da € 250 a € 1.500.

Articolo 51 - Corsi di formazione

1. I commercianti e gli allevatori, ai fini del conseguimento dell'autorizzazione regionale, hanno l'obbligo di frequentare i corsi di formazione promossi dalla Regione Piemonte così come definito dall'art. 9 della L.R. 6/2010.

2. I corsi sono principalmente indirizzati a fornire conoscenze inerenti a:

- principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene indispensabile per il corretto governo degli animali;
- norme e disposizioni che regolano il benessere degli animali.

3. I corsi di formazione sono organizzati dalla commissione regionale avvalendosi anche del centro di riferimento regionale animali esotici. I tempi e le modalità di svolgimento dei corsi sono comunicati agli interessati tramite il sito ufficiale della Regione Piemonte e il sito ufficiale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

4. Per l'iscrizione ai corsi gli interessati presentano domanda utilizzando la modulistica fornita dalla Regione Piemonte.

5. A seguito del superamento degli esami finali del corso di formazione è rilasciato ai partecipanti un apposito attestato di idoneità.

6. L'elenco degli allevatori e dei commercianti abilitati viene pubblicato sul sito ufficiale della Regione Piemonte.

Articolo 52 - Alienazione e decesso

1. In caso di alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti, i detentori sono tenuti a darne comunicazione, entro 8 giorni, al Servizio veterinario dell'ASL-TO4 competente per territorio.

2. I detentori sono altresì tenuti a denunciare al Servizio veterinario dell'ASL-TO4 la morte per qualsiasi causa degli animali detenuti.

I contravventori dei sopracitati commi sono punibili con la sanzione amministrativa da € 500 a € 3.000.

3. La soppressione di animali esotici deve essere attuata esclusivamente da un medico veterinario mediante revisione. I contravventori alla presente disposizione sono punibili con la sanzione amministrativa da € 1.000 a € 6.000, fatte salve le fattispecie di rilevanza penale.

4. I Servizi veterinari delle ASL effettuano ispezioni di vigilanza la cui frequenza va calibrata annualmente in rapporto ad un'analisi dei fattori di rischio e dei risultati dei precedenti controlli.

Articolo 53 - Revoca dell'autorizzazione e sequestro preventivo degli animali

1. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori addetti alla vigilanza veterinaria, comportano la revoca dell'autorizzazione e, previo parere conforme della commissione regionale, l'emissione da parte dell'autorità competente del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima Commissione.

Articolo 54 - Divieti

1. È vietato a chiunque immettere allo stato libero o abbandonare in qualsiasi parte del territorio del Comune di Brandizzo, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di animali esotici.
2. È vietato utilizzare animali esotici in attività di pet-therapy.

Articolo 55 - Vigilanza

1. Gli animali esotici detenuti a qualsiasi titolo e per qualsiasi scopo sono soggetti alla vigilanza veterinaria esercitata dall'ASL-TO4 competente per territorio. Sono fatte salve tutte le disposizioni inerenti la vigilanza sulla legale detenzione delle specie esotiche.
2. La vigilanza assicura che gli animali esotici siano mantenuti nel rispetto delle esigenze di:
 - carattere igienico-sanitario;
 - tutela della sicurezza e del benessere degli animali in cattività;
 - salvaguardia dell'incolumità delle persone.

Articolo 56 - Sanzioni

1. Le violazioni accertate comportano una sanzione amministrativa pecuniaria come meglio specificata nei singoli articoli, fatte salve le fattispecie di rilevanza penale.
2. La recidiva comporta un aumento di un terzo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 57 - Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.
2. Si applica la sanzione da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 per la violazione dell'articolo 9 del presente Regolamento.

Articolo 58 - Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del C.P.P. , alle guardie particolari giurate delle Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute nonché alle G.E.V. - Guardie Ecologiche Volontarie, previste dalla Legge Regionale. Inoltre in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza possono vigilare anche altri soggetti ove previsto dalla Legge o da specifiche convenzioni con il Comune.

Articolo 59 - Norme transitorie

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune , ai sensi e per gli effetti degli articoli 124 e 134 del T.U. sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.lgs 18 Agosto 2000. n.267.

GLOSSARIO DEI TERMINI USATI NEL REGOLAMENTO

Caratteristiche etologiche: caratteristiche proprie della specie cui ci si riferisce.

Colonia felina: gruppo di gatti liberi che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso territorio pubblico o privato.

Deiezioni: escrementi.

Fauna autoctona: animali che vivono nei luoghi in cui sono nati.

Gattara/gattaro: persona che volontariamente e gratuitamente si occupa della cura e del mantenimento delle colonie feline e dei gatti liberi.

Gatto libero: gatto che vive in libertà e frequenta abitualmente lo stesso territorio pubblico o privato.

Habitat di colonia felina: territorio pubblico o privato nel quale vive abitualmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono.

Pollina: deiezioni degli avicoli.

Specie aviarie: volatili.

Stabulazione: luogo di stazionamento di animali.

Vivere in stato di cattività: vivere rinchiuso in gabbia o comunque privo di libertà.